



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11226 DEL 26/10/2023

OGGETTO: società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l. – D.Lgs. 152/2006 art. 208 – Rinnovo e modifica dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 del Comune di Terni. Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti:

- la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle Direzioni regionali”;
- la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;
- la D.G.R. 2 agosto 2023 n. 821 “Piano triennale dei fabbisogni di personale - DGR n. 963/2021 – Attuazione procedure di reclutamento personale dirigenziale a tempo indeterminato e ulteriori determinazioni.”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- il Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
- la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
- la D.G.R. n. 1023/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 87 del 18.11.2020, che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU), compreso lo svolgimento di campagne mobili ai sensi dell’art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;
- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Vista l’istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 75816 del 31.03.2023, a firma del legale rappresentante della società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l., P.IVA 01484320559, con sede legale sita in Strada di Maratta bassa n. 85 nel Comune di Terni, con la quale è stato chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, il rinnovo e modifica dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 nel medesimo Comune;

Vista la documentazione allegata all’istanza e le successive integrazioni acquisite con note prot. nr. 93557 del 27.04.2023, 132370 del 01.06.2023, 166406 del 29.06.2023, 188999 del 31.07.2023, 207287 del 11.09.2023, 210449 del 14.09.2023 e 233218 del 17.10.2023;

Premesso che la società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l. per la gestione dell’impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 del Comune di Terni risulta autorizzata con:

- Atto prot. n. 50006 del 01.10.2013, Atto prot. n. 29642 del 11.06.2014 e Atto prot. n. 33789 del 05.06.2023 rilasciati dalla Provincia di Terni;
- D.D. n. 5719 del 11.06.2019, DD. n. 5279 del 19.06.2020 e D.D. n. 7838 del 07.09.2020 rilasciate dalla Regione Umbria;

Viste le modifiche richieste dalla società proponente, che consistono:

- la ridefinizione delle operazioni di recupero, tra quelle già autorizzate, dei rifiuti trattati in impianto e la rinuncia alla gestione di alcuni rifiuti;
- la riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle EoW con conseguente aggiornamento del layout impiantistico;
- il convogliamento delle acque reflue derivanti dai piazzali destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ad oggi utilizzate esclusivamente per il transito dei mezzi, all’impianto di trattamento esistente. Tale intervento rientra tra le attività di edilizia libera;
- l’adeguamento dell’autorizzazione vigente alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti;

Ritenuto dalla documentazione tecnica presentata con l’istanza in oggetto, che l’intervento di modifica non è ascrivibile alla categoria progettuale p.to 8 lettera t) dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

Vista la nota prot. n. 80042 del 06.04.2023 con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 e le note prot. reg. nr. 180379 del 18.07.2023 e 205935 del 07.09.2023 con le quali è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi la cui riunione si è tenuta in data 21.09.2023 e il cui esito è stato trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. nr. 214920 del 21.09.2023;

Visti i pareri acquisiti dalla Conferenza di Servizi, come di seguito indicati:

- Parere favorevole dell'ARPA Umbria ai sensi dell'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/06, acquisito con prot. reg. n. 186699 del 27.07.2023;
- Parere favorevole dell'AURI in materia di rifiuti, acquisito con prot. n. 207328 del 11.09.2023;
- Parere favorevole della Sezione Autorizzazione Unica Ambientale in materia di emissioni in atmosfera e scarichi delle acque reflue, prot. 213254 del 19.09.2023;
- Parere favorevole del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, acquisito in data 20.09.2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n. 241/1990, viene acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nella riunione sopra richiamata, nella quale, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa ha positivamente valutato l'istanza presentata, proponendone l'approvazione, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;

Visto che della convocazione della Conferenza di Servizi e del relativo esito ne è stata data informazione tramite pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Umbria;

Vista la nota del Gestore, acquisita con prot. n. 233218 del 17.10.2023, con la quale ha trasmesso la documentazione richiesta a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi;

Rilevato che per le tipologie di rifiuti di inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti di origine minerale richieste dal proponente e destinate al recupero per l'operazione R5 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, le stesse vengono effettuate nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nazionale;

Ritenuto pertanto che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti sopra richiamati, trova applicazione quanto disposto dal comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06;

Rilevato altresì che per le altre tipologie di rifiuti di inerti richieste dal proponente destinate al recupero per l'operazione R5 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, al momento del rilascio del presente atto non risultano emanati specifici criteri comunitari e nazionali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

Considerato che per quanto applicabili sono stati presi in esame per le specifiche tipologie di rifiuti ove non risultano emanati specifici criteri comunitari e nazionali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i criteri fissati dal D.M. Ambiente 05.02.1998;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui sopra, applicare specifici criteri in ossequio a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06;

Viste le "Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 – revisione gennaio 2022" approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con Delibera n. 165/2022 del 23.02.2022;

Visto il parere di ARPA Umbria, rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 in relazione alla definizione della cessazione della qualifica di rifiuto, acquisito con prot. n. 186699 del 27.07.2023;

Preso atto del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'Allegato B della D.D. n. 5451 del 31.05.2018, trasmesso dalla società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 188999 del 31.07.2023;

Preso atto altresì dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del

23.12.2016, trasmesso dalla società R.M.T. Recupero Materiali Terni in data 25.10.2023;

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell'impianto (sez. 3);

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo e alla modifica dell'Autorizzazione Unica, nel rispetto degli elaborati progettuali in atti e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico, stabilendo altresì che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 *l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali [...]*, e pertanto il presente atto sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, comprese quelle provenienti dai servizi igienici;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. di concludere positivamente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, il procedimento di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Unica di cui all'Atto prot. n. 50006 del 01.10.2013 rilasciato dalla Provincia di Terni e successivi aggiornamenti, a favore della società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l., P.IVA 01484320559, con sede legale sita in Strada di Maratta bassa n. 85 nel Comune di Terni, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Strada di Maratta bassa Km 3+800 nel medesimo Comune;
2. di approvare le modifiche dell'impianto in conformità agli elaborati progettuali richiamati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Unica di cui all'Atto prot. n. 50006 del 01.10.2013 e successivi aggiornamenti, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dalla scadenza del precedente atto autorizzativo (13.02.2023), salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle Sez. 2 e Sez. 3 all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, sostituisce:
 - a) l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, comprese quelle provenienti dai servizi igienici;
 - b) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - c) la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
5. di porre obbligo alla ditta di trasmettere i seguenti documenti:
 - a) entro 30 (trenta) giorni dal completamento degli interventi previsti in progetto la relazione tecnica asseverata, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un tecnico abilitato e iscritto all'ordine o al collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;
 - b) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del presente Atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 dell'Allegato tecnico;

6. di porre altresì obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio del presente Atto autorizzativo;
7. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
8. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti;
9. di trasmettere copia del presente atto alla società R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l., al Comune di Terni, all'Azienda USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, ai Servizi regionali interessati e all'ARPA Umbria per i profili di competenza e ai fini dell'aggiornamento del catasto scarichi ed emissioni;
10. di pubblicare il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e sul sito istituzionale della Regione Umbria;
11. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
12. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 25/10/2023

L'Istruttore
Laura Proietti Barsanti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/10/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Nicola Casagrande
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/10/2023

Il Dirigente
Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2